COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERA **COPIA** **CONSIGLIO COMUNALE**

N. **34** DATA **28.09.2010**

OGGETTO:Applicabilità L.R. 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

L'anno duemiladieci il giorno 28 del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta di prima convocazione.

- Risultano presenti i Sigg.:

1)	LOMONACO Carlo	SINDACO	**SI**
2)	DE PAOLA Pietro	VICE SINDACO	**SI**
3)	MARSIGLIA Francesco	Consigliere	**SI**
4)	DEPRESBITERIS Anna Maria	Consigliere	**SI**
5)	MARSIGLIA Mariano	Consigliere	**SI**
6)	MARSIGLIA Bernardino	Consigliere	**SI**
7)	GIUNTI Pasquale	Consigliere	**SI**
8)	SENATORE Francesco Nicola Manlio	Consigliere	**SI**
9)	ARIETE Maurizio	Consigliere	**SI**
10)	DROGHINI Alessandra	Consigliere	**SI**
11)	PEPE Biagio	Consigliere	**SI**
12)	DE LUCA Pasquale	Consigliere	**SI**
13)	PRATICO' Biagio	Consigliere	**NO**
14)	PRATICO' Antonio	Consigliere	**SI**
15)	TRIMBOLI Francesco	Consigliere	**SI**
16)	CEGLIE Rosa	Consigliere	**SI**
17)	MANAGO' Mario Daniele	Consigliere	**NO**

Totale presenti n. 15 – assenti n.2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Algieri Santa Rosaria con funzioni di verbalizzante

La seduta è aperta al pubblico
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Lomonaco, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, da lettura dell'argomento posto all'o.d.g. :

IL PRESIDENTE

invita il **consigliere Giunti Pasquale** ad illustrare il punto:

"Premesso: che l'art. 6 c. 8 della L.R. 11 agosto 2010, n. 21 dispone che:

I Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre motivatamente:

a) *l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;*
b) *la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, ecc.;*
c) *la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti.*

Ritenuto: che alcune zone del nostro territorio non ricomprese all'interno delle zone territoriali omogenee "A" previste nell'articolo 2, D.M. 1444/68 - centro storico – già escluse dall'attuabilità della legge regionale n. 21/2010 per effetto dell'art. 6 c. 4 lett. "b", e in particolare i fabbricati i cui prospetti si affacciano su via F. TURATI, via L. GIUGNI, VIALE DELLA LIBERTA', PIAZZA ITALIA, Via Cav. P. LONGO fino all'incrocio con via Marco Polo, hanno conformazione urbanistica consolidata ed hanno assunto una valenza territoriale testimoniale, storica, morfologica, e altamente paesaggistica e che pertanto è opportuno non consentire per tali fabbricati gli interventi visibili prospetticamente dalle suddette vie, di cui all'art. 4 e art. 5 della legge Regionale 21/2010.

Che le zone ricadenti nella perimetrazione dei relativi Piani di lottizzazione che risultano approvati e convenzionati, attuati in base a precise indicazioni negoziali secondo le norme dell'ordinamento urbanistico, hanno ormai consolidato un equilibrio paesaggistico identitario rappresentato dall'unitarietà dell'intervento che, nel tempo, ha caratterizzato i siti di collocazione e rischierebbero alterazioni irreversibili con l'applicazione della legge di cui trattasi. Pertanto è opportuno non consentire per tali zone gli interventi di cui all'art. 4 e art. 5 della legge Regionale 21/2010.

- *Che è opportuno limitare per ogni zona territoriale l'altezza massima degli interventi alle altezze massime indicate nel vigente regolamento edilizio e nelle N.T.A., per evitare stravolgimenti della conformazione urbanistica delle zone stesse*
- *P R O P O N E Al Consiglio Comunale,*

1. *Di non consentire per i fabbricati i cui prospetti si affacciano su via F. TURATI, via L. GIUGNI, VIALE DELLA LIBERTA', PIAZZA ITALIA, Via Cav. P. LONGO fino all'incrocio con via Marco Polo, gli interventi visibili prospetticamente dalle suddette vie, di cui all'art. 4 e art. 5 della legge Regionale 21/2010.*
2) *Di non consentire per le zone ricadenti nella perimetrazione dei relativi Piani di lottizzazione che risultano approvati e convenzionati, gli interventi di cui all'art. 4 e art. 5 della legge Regionale 21/2010.*
3) *Di limitare per ogni zona territoriale l'altezza massima degli interventi alle altezze massime indicate nel vigente regolamento edilizio e nelle N.T.A..*

Inizia la discussione ed interviene il consigliere **Praticò Antonio** che propone alcune modifiche alla proposta e precisamente:

specificare all'art. 4 che

- *"l'ampliamento si riferisce ai soli fabbricati esistenti alla data del 31.03.2009 e per un volume esistente massimo di 1000 mc. E devono essere ultimati alla data di entrata in vigore della legge.*
- *Sono vietati gli ampliamenti staccati dal fabbricato esistente e nelle zone dichiarate da atti formali (PAI) a pericolosità idraulica o a rischio di frana elevato o molto elevata.*

All'art. 5. I bonus sono previsti per quegli immobili ricadenti già in aree urbanizzate.

All'art. 6 Le istanze devono essere presentate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (17.12.2012)

Interviene il **Sindaco/Presidente** dicendo che, tutte queste precisazioni sono contenute all'interno del testo di legge; comunque, per una più facile lettura della delibera, si possono riportare le integrazioni richieste.
Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata
Udito l'intervento del consigliere Praticò A. del gruppo "Praia Città d'Europa"
Udito l'intervento del Consigliere Giunti Pasquale
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il parere tecnico
Ritenuto dover approvare la proposta con le integrazioni proposte dal consigliere Praticò A. del gruppo "Praia Città d'Europa"
Con votazione, unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera presentata, che allegata al presente atto, con le integrazioni proposte.

1. **Di non consentire** per i fabbricati i cui prospetti si affacciano su via F. TURATI , via L. GIUGNI, VIALE DELLA LIBERTA', PIAZZA ITALIA, Via Cav. P. LONGO fino all'incrocio con via Marco Polo, gli interventi visibili prospetticamente dalle suddette vie, di cui all'art. 4 e art. 5 della legge Regionale 21/2010.
2. **Di non consentire** per le zone ricadenti nella perimetrazione dei relativi Piani di lottizzazione che risultano approvati e convenzionati, gli interventi di cui all'art. 4 e art. 5 della legge Regionale 21/2010.
3. **Di limitare** per ogni zona territoriale l'altezza massima degli interventi alle altezze massime indicate nel vigente regolamento edilizio e nelle N.T.A..
4. di precisare che all'art. 4 che :
   - "l'ampliamento si riferisce ai soli fabbricati esistenti alla data del 31.03.2009 e per un volume esistente massimo di 1000 mc. E devono essere ultimati alla data di entrata in vigore della legge.
   - Sono vietati gli ampliamenti staccati dal fabbricato esistente e nelle zone dichiarate da atti formali (PAI) a pericolosità idraulica o a rischio di frana elevato o molto elevata.

   All'art. 5. I bonus sono previsti per quegli immobili ricadenti già in aree urbanizzate.
   All'art. 6 Le istanze devono essere presentate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (17.12.2012)
5. **Di dare atto** che il presente atto non comporta impegno di spesa

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza,

con separata votazione - unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

COMUNE DI PRAIA A MARE
Provincia di Cosenza

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N._____DEL_____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 21/09/2010

Oggetto: Applicabilità L.R. 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

Premesso:
che l'art. 6 c. 8 della L.R. 11 agosto 2010, n. 21 dispone che:
I Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre motivatamente:

a) l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;

b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, ecc.;

c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti.

Ritenuto:

- che alcune zone del nostro territorio non ricomprese all'interno delle zone territoriali omogenee "A" previste nell'articolo 2, D.M. 1444/68 - centro storico – già escluse dall'attuabilità della legge regionale n. 21/2010 per effetto dell'art. 6 c. 4 lett. "b", e in particolare i fabbricati i cui prospetti si affacciano su via F. TURATI , via L. GIUGNI, VIALE DELLA LIBERTA', PIAZZA ITALIA, Via Cav. P. LONGO fino all'incrocio con via Marco Polo, hanno conformazione urbanistica consolidata ed hanno assunto una valenza territoriale testimoniale, storica, morfologica, e altamente paesaggistica e che pertanto è opportuno non consentire per tali fabbricati gli interventi visibili prospetticamente dalle suddette vie, di cui all'art. 4 e art. 5 della legge Regionale 21/2010.
- che le zone ricadenti nella perimetrazione dei relativi Piani di lottizzazione che risultano approvati e convenzionati, attuati in base a precise indicazioni negoziali secondo le norme dell'ordinamento urbanistico, hanno ormai consolidato un equilibrio paesaggistico identitario rappresentato dall'unitarietà dell'intervento che, nel tempo, ha caratterizzato i siti di collocazione e rischierebbero alterazioni irreversibili con l'applicazione della legge di cui trattasi. Pertanto è opportuno non consentire per tali zone gli interventi di cui all'art. 4 e art. 5 della legge Regionale 21/2010.
- Che è opportuno limitare per ogni zona territoriale l'altezza massima degli interventi alle altezze massime indicate nel vigente regolamento edilizio e nelle N.T.A., per evitare stravolgimenti della conformazione urbanistica delle zone stesse;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs.n.267/2000

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs.n.267/2000

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Per i motivi su esposti

PROPONE

Al Consiglio Comunale,

1. **Di non consentire** per i fabbricati i cui prospetti si affacciano su via F. TURATI , via L. GIUGNI, VIALE DELLA LIBERTA', PIAZZA ITALIA, Via Cav. P. LONGO fino all'incrocio con via Marco Polo, gli interventi visibili prospetticamente dalle suddette vie, di cui all'art. 4 e art. 5 della legge Regionale 21/2010.
2. **Di non consentire** per le zone ricadenti nella perimetrazione dei relativi Piani di lottizzazione che risultano approvati e convenzionati, gli interventi di cui all'art. 4 e art. 5 della legge Regionale 21/2010.
3. **Di limitare** per ogni zona territoriale l'altezza massima degli interventi alle altezze massime indicate nel vigente regolamento edilizio e nelle N.T.A..
4. **Di dare atto** che il presente atto non comporta impegno di spesa

Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.

IL SINDACO
Dott. Carlo Lomonaco

Oggetto: Applicabilità L.R. 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)

Ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

SI ATTESTA

L'atto non comporta spesa

Intervento	Stanziamento iniziale	Somme già impegnate	Disponibilità	Presente impegno	Disponibilità residua	Reg. Imp.

Praia a Mare, li _____

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta

SI ESPRIME

A) Ai fini della regolarità tecnica:

[x] parere favorevole [ ] parere contrario [ ] non dovuto

Praia a Mare, li 21/09/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Geom. Giovanni Antonio Argirò

B) Ai fini della regolarità contabile:

[ ] parere favorevole [ ] parere contrario [ ] non dovuto

Praia a Mare, li _____

Si dispone che la presente proposta venga portata all'attenzione della prossima seduta di:

[] Giunta Comunale [x] Consiglio Comunale

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 28.09.2010

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

F.to **IL SINDACO**
Dottor Carlo Lomonaco

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 13/10/2010 rimanendovi per 15gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 28/10/2010.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' divenuta ESECUTIVA.

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale al n° 1023 per 15 giorni consecutivi dal 13/10/2010 al 28/10/2010

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.ra Maradei Angiolina